

Comune di Caramanico Terme



STATUTO COMUNALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 17.12.2018

Pubblicato all'Albo pretorio on line dal al

Pubblicato sul BURA del

SOMMARIO

PREAMBOLO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Autonomia del Comune
- Art. 2 Autonomie territoriali
- Art. 3 Partecipazione popolare
- Art. 4 Accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi
- Art. 5 Principi fondamentali dell'attività del Comune
- Art. 6 Rapporti con altri enti
- Art. 7 Gestione dei servizi pubblici
- Art. 8 Segni distintivi
- Art. 9 Civiche Benemerenze
- Art. 10 Pari opportunità

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Capo I Il Consiglio Comunale

Sezione I - Il Consiglio Comunale

- Art. 11 Funzioni e competenze
- Art. 12 Linee programmatiche di mandato
- Art. 13 Regolamento del Consiglio
- Art. 14 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo
- Art. 15 Commissioni consiliari
- Art. 16 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- Art. 17 Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

Sezione II - I Consiglieri Comunali

- Art. 18 Il Consigliere Comunale
- Art. 19 Diritti e doveri dei consiglieri
- Art. 20 Cessazione dalla carica e surrogazione

Capo II Il Sindaco

- Art. 21 Funzioni
- Art. 22 Vice Sindaco
- Art. 23 Deleghe del Sindaco agli Assessori
- Art. 24 Incarichi del Sindaco ai Consiglieri

Capo III La Giunta comunale

- Art. 25 Natura e funzioni
- Art. 26 Nomina e decadenza
- Art. 27 Composizione e presidenza
- Art. 28 Cessazione degli Assessori
- Art. 29 Funzionamento della Giunta

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Capo I Uffici e personale

- Art. 30 Criteri fondamentali di gestione
- Art. 31 Il Segretario comunale
- Art. 32 Vice Segretario comunale
- Art. 33 Responsabili di Area degli uffici e dei servizi
- Art. 34 Funzioni dei Responsabili di Area
- Art. 35 Incarichi dei Responsabili di Area

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 36 Norme generali
- Art. 37 Finanza comunale
- Art. 38 Patrimonio comunale
- Art. 39 Tesoreria comunale

Art. 40 Revisore Unico dei Conti
Art. 41 Controllo economico della gestione

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 42 Regolamenti
Art. 43 Entrata in vigore dei regolamenti

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione popolare

Art. 44 Partecipazione popolare – Organismi di partecipazione
Art. 45 Associazionismo
Art. 46 Volontariato
Art. 47 Consultazioni
Art. 48 Istanze, petizioni e proposte
Art. 49 I referendum
Art. 50 Il referendum propositivo
Art. 51 Il referendum abrogativo
Art. 52 Il referendum abrogativo-propositivo
Art. 53 Limiti al referendum
Art. 54 Svolgimento del referendum
Art. 55 Le Consulte
Art. 56 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

Capo II Diritto di accesso e di informazione

Art. 57 Pubblicità degli atti amministrativi
Art. 58 Accesso agli atti e ai documenti

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE

Art. 59 Convenzioni
Art. 60 Consorzi di servizi
Art. 61 Accordi di programma

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 Modifiche e abrogazione dello Statuto
Art. 63 Pubblicità dello Statuto
Art. 64 Applicabilità delle norme
Art. 65 Entrata in vigore

PREMESSA

- I. La Comunità Caramanichese è una insediata, nelle forme organizzate della vita civile, da più di un millennio nel suo territorio, compreso tra la Montagna della Maiella e il Monte Morrone, in Abruzzo Citeriore.
- II. La Comunità Caramanichese persegue la tutela del diritto alla Libertà, all'Eguaglianza e alla Felicità dei cittadini.
- III. Essa, fin dai tempi più antichi abita, lavora, protegge e ama questa terra tramandata dagli avi, ed è orgogliosa delle sue radici, che intende tramandare alle future generazioni come segno della propria specificità e della continuità tra passato e futuro.
- IV. La Comunità Caramanichese appartiene ad un'area storica che sotto il profilo socioeconomico è fortemente integrata al suo interno, pur nella riconosciuta diversità dei territori che la compongono: forma una comunità naturale, culturale e socioeconomica fondata su un condiviso patrimonio di valori, di cultura, di storia e su omogenee condizioni sociali, civiche ed economiche.
- V. La Comunità Caramanichese trova la sua origine aggregativa nell'insediamento Longobardo del IX secolo d.c., vede lo sviluppo compiuto dei suoi castelli e dei suoi insediamenti urbani nel Medioevo, diviene uno dei più importanti centri economici del Regno di Napoli per via dell'eccellenza raggiunta nella produzione di Seta, fu feudo dei Conti D'Aquino prima, dei d'Aragona, dei Colonna, dei Gonzaga, dei Carafa, dei D'Aquino Viceré di Napoli poi, legata nel tempo soprattutto alla dominazione aragonese, località centrale nel comprensorio, dapprima comprendente anche Roccacaramanico, le Ville di Sant'Eufemia e Salle, con un'economia basata sull'intenso sfruttamento agrosilvopastorale dell'area pedemontana della Maiella e del Morrone, inclusa, nonostante la presenza significativa dei fenomeni di rivolta popolare e di brigantaggio, nel Regno d'Italia con il plebiscito del 1860, interessata, poi, fortemente, dal fenomeno dell'emigrazione che, soprattutto nel secondo dopoguerra, determinò un significativo decremento della popolazione e un importante grado di abbandono del territorio. Già nota, fin dal XVI secolo, per le proprietà curative delle sue acque termali, negli ultimi decenni è sede esclusiva di attività di cura e prevenzione medica, già dalla fondazione dello stabilimento termale nel 1901, nonché antesignana dei valori di protezione e conservazione della natura, con l'istituzione prima della Riserva Naturale Valle dell'Orfento nel 1971 e poi con l'annessione dei territori al Parco Nazionale della Majella. Oggi è nota a livello nazionale ed internazionale come Terra di Benessere, Comunità viva nella quale trova accogliamento l'unione sinergica tra beneficio delle acque e ricchezza esclusiva del patrimonio naturale, culturale e di biodiversità, nonché modello di paese in grado di offrire e tutelare elevati livelli di Qualità della Vita.
- VI. La Comunità Caramanichese afferma e riconferma le sue secolari tradizioni di operosità, di lavoro, di sobrietà, di concretezza, di solidarietà e di accoglienza. Essa intende assicurare la tutela dei suoi cittadini, per favorirne la salute, l'educazione, l'istruzione, il lavoro, l'inserimento sociale, la solidarietà reciproca, l'abbattimento di ogni forma di discriminazione e di svantaggio, promuove l'istruzione, la ricerca storica delle proprie radici, la conoscenza del patrimonio culturale, per offrire ai suoi cittadini adeguate capacità critiche, così da partecipare in modo attivo e consapevole ai processi decisionali ed ai destini del paese.
- VII. La Comunità Caramanichese onora i suoi benemeriti cittadini, che con il loro lavoro hanno portato in tutto il mondo il nome della città; onora i suoi avi che hanno dato la vita ed il sangue per proteggere ed amare il nostro territorio.
- VIII. La Comunità Caramanichese è riconoscente ai suoi anziani, di cui riprende l'esempio di laboriosità e l'attaccamento alle tradizioni culturali, religiose ed umane, è attenta alle necessità delle sue famiglie, che costituiscono il nucleo fondamentale della civile convivenza, promuove la qualità della vita dei suoi cittadini, che devono percorrere la loro esistenza in un ambiente sano, sereno, pulito, potendosi riunire in forme associative coerenti con le loro aspirazioni.

- IX. La Comunità Caramanichese rifugge dalla violenza e dalla prepotenza e diffonde tra i suoi cittadini l'amore per la Libertà e per la Pace, persegue il rispetto del Diritto e della Sicurezza.
- X. La Comunità Caramanichese, con il presente Statuto, nel fecondo dibattito tra le diverse opinioni, si dà autonomamente le regole fondamentali per l'ordinato e proficuo andamento della propria amministrazione e della vita democratica delle sue istituzioni.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Autonomia del Comune

1. Il Comune di Caramanico Terme è un ente autonomo.
2. Il presente Statuto costituisce l'espressione dei suoi caratteri istituzionali, nell'ambito dell'autonomia locale riconosciuta dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica.
3. Il Comune di Caramanico Terme ispira la sua azione amministrativa al principio di sussidiarietà.
4. Il Comune di Caramanico Terme, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni sociali, degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici.
5. Il Comune di Caramanico Terme, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, collabora con gli altri Comuni nel rispetto delle reciproche autonomie.
6. Il Comune di Caramanico Terme, in attuazione del principio di sussidiarietà verticale, collabora con gli altri Enti che costituiscono la Repubblica.
7. Il Comune di Caramanico Terme promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia secondo quanto stabilito dalla Costituzione.
8. Il Comune di Caramanico Terme gestisce e cura ogni funzione di interesse locale nel rispetto della Costituzione, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti.

Art. 2 Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune di Caramanico Terme è costituita da:
CAPOLUOGO, con i quartieri di Santa Maria, San Nicola, San Maurizio, il Colle, Santa Croce, Fontegrande, e le contrade
Case delle Monache
San Nicolao
Canale.
- FRAZIONI:
- S. Vittorino, con le contrade:
Casale di Sopra,
Casale di Sotto,
Morrone,
Case del Barone.
 - Decontra,
con le contrade
Valli,
Riga
Piccervo.
 - San Tommaso, con le contrade:
Font Natale,
Fonte Santa Croce,
Selva.
 - Scagnano, con le contrade:
Sant'Elia,
Case Tobia,

Case Scalpelli,
Colle dell'Arena.

Il territorio è altresì identificato da una serie di toponimi, il cui nome giunge alla contemporaneità mediante documenti storici ovvero la trasmissione orale. Se ne citano, qui di seguito, quelli attualmente in uso, non a titolo esaustivo ma con il fine di conservarne la memoria nella Comunità.

Contrada dell'Acqua Santa
Contrada dell' Acque Putride
Contrada dell' Ara della Madonna
Contrada della Biocca
Contrada della Calata del Luco
Contrada dei Cappuccini
Contrada del Castellano
Contrada del Castello
Contrada della Civita
Contrada della Ciocca
Contrada di Colle Cuculo
Contrada Verrune
Contrada di Colle Sant' Angelo o Vallicelle
Contrada Fonte Grande
Contrada della Corte
Contrada delle Coste
Contrada delle Scalelle
Contrada di Fonte Palladino o Colle Palladino
Contrada degli Aurici
Contrada di Fonte Maniero
Contrada di Fonte Gelata
Contrada di Fonte Roberto
Contrada di Fonte Speranza
Contrada di Fonte Cecca
Contrada della Fonte dell'Acero
Contrada della Fonticella
Contrada di Fossato Bonomo
Contrada della Lamatura
Contrada delle Lisciole
Contrada della Madonna di Loreto
Contrada della Madonna del Castello
Contrada della Madonna delle Grazie
Contrada di Macchia Longa
Contrada del Mazzamoro
Contrada di Macere Piane
Contrada di Sant' Antonio
Contrada del Monte
Contrada delle Morge
Contrada di Paterno
Contrada della Pietra di San Maurizio
Contrada della Pinciara
Contrada del Pisciarellò
Contrada della Porta delle Nasse
Contrada della Porta da Piedi
Contrada della Porta di San Nicola
Contrada della Porta di Santa Maria
Contrada della Porta Sant'Angelo
Contrada delle Righe di Santa Lucia
Contrada della Salsa
Contrada di Sant' Onofrio

Contrada di Santa Maria della Vita
Contrada di Santa Giusta
Contrada di Sant' Iorio
Contrada di Santa Elena

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 84,55 confinante con i Comuni di Salle, Bolognano, S. Valentino, Abbateggio, Roccamorice, Pennapiedimonte, Fara S.Martino, S. Eufemia a Majella, Sulmona.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel centro urbano; in esso si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali. In caso del tutto eccezionale e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in luogo diverso.

Art. 3 Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove, facilita e garantisce la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini secondo quanto disposto al Titolo VI – Istituti di partecipazione.

2. Il Sindaco può convocare assemblee di cittadini sia a livello di città sia a livello di quartiere; tali assemblee sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato.

3. Il Consiglio Comunale può istituire, senza oneri per il Comune, Consulte di cui all'Art. 55, composte anche da non Consiglieri Comunali, per approfondire argomenti di particolare interesse per la Comunità Caramanichese definiti dal Consiglio Comunale.

4. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni, di cui all'Art. 15, composte anche da persone esterne al Consiglio Comunale per questioni di particolare interesse per la Comunità Caramanichese.

Art. 4 Accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi

1. I cittadini e le organizzazioni sociali hanno diritto all'informazione tempestiva ed esauriente sull'attività amministrativa comunale come presupposto essenziale per l'effettiva partecipazione democratica, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, del Regolamento sull'accesso ai documenti e della trasparenza amministrativa.

2. Il dovere di informazione è assolto, oltre che con le pubblicazioni prescritte dalla legge e dai regolamenti, mediante l'impiego degli strumenti di comunicazione disponibili e mediante incontri diretti degli organi comunali con i cittadini e le organizzazioni sociali.

Art. 5 Principi fondamentali dell'attività del Comune

1. Nell'ambito delle proprie competenze il Comune:

a) opera per assicurare una puntuale informazione sulle scelte strategiche dell'Amministrazione;
b) opera per assicurare a tutti i cittadini, anche con il coinvolgimento di organizzazioni di volontariato, di enti pubblici e privati, i servizi sociali fondamentali per il pieno sviluppo della persona umana, con particolare riguardo ai giovani, agli anziani e alle persone in difficoltà e per consentire alla famiglia, nello spirito del dettato costituzionale, una effettiva e completa possibilità di espressione e realizzazione;

c) promuove e attua un ordinato assetto del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture sociali per garantire alla comunità una migliore qualità della vita;

d) garantisce la difesa attiva del suolo e dell'ambiente, tutela le risorse naturali e salvaguarda il territorio promuovendo uno sviluppo sostenibile;

e) vigila ed opera per il mantenimento dell'ordine pubblico e per la tutela della sicurezza dei cittadini adottando i necessari regolamenti e promuovendo, anche d'intesa con gli organismi istituzionalmente preposti, ogni attività relativa;

f) opera per garantire la civile convivenza anche attraverso l'attività di controllo del territorio e di prevenzione, al fine di tutelare i necessari requisiti di igiene e pubblico decoro, presupposti indispensabili per consentire ad ogni cittadino uguali condizioni di vivibilità e libera fruibilità della città;

g) promuove la funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata e sostiene lo sviluppo di forme di associazionismo e di cooperazione di natura sociale anche per ottenere condizioni favorevoli alla creazione di nuovi posti di lavoro, con particolare riguardo alle opportunità del termalismo, del turismo naturalistico, sportivo e, in generale alla definizione ed alla promozione dell'offerta del Benessere di cui Caramanico Terme è Comunità simbolo e immagine;

h) valorizza e promuove il contributo delle associazioni che operano nell'ambito comunale;

- i) opera per conservare e valorizzare il patrimonio naturale, storico, artistico, culturale, linguistico e le tradizioni locali;
 - j) promuove le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - k) tutela, per quanto di competenza in ossequio alla normativa europea, nazionale e regionale, il patrimonio delle acque termali solfuree ed oligominerali della terra di Caramanico, coltivando le migliori condizioni di salvaguardia della risorsa e di sfruttamento sostenibile a beneficio della Comunità tutta.
2. Il Comune realizza le proprie finalità con il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 6 Rapporti con altri enti

1. I rapporti con gli altri enti costituenti la Repubblica sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà fra le diverse sfere di autonomie.
2. Il Comune assicura, nella formazione e nell'attuazione dei programmi e dei piani, la partecipazione progettuale e gestionale delle forze sociali, economiche, professionali e sindacali, in relazione al ruolo che esse svolgono nella comunità locale.
3. Al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini, razionalizzare la spesa e rendere maggiormente efficace la propria azione amministrativa, il Comune favorisce il ricorso ad ogni strumento utile ad integrare e coordinare la propria azione con quella di altri soggetti pubblici, in particolare con i comuni circostanti.

Art. 7 Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo di volta in volta quella più opportuna in relazione alle dimensioni e alla rilevanza tecnica, sociale ed economica del singolo servizio.
2. Il processo decisionale che conduce alla individuazione della forma più adeguata sotto il profilo sia economico, sia organizzativo, sia di opportunità sociale, dovrà essere supportato da idonee considerazioni e validi criteri di analisi, basandosi comunque sulla valutazione dei livelli di efficienza, efficacia ed economicità perseguibili nelle diverse alternative, con particolare attenzione ai beni comuni.

Art. 8 Segni distintivi

1. Lo stemma, il gonfalone e la bandiera costituiscono i segni distintivi del Comune di Caramanico Terme.
2. Lo stemma civico più antico della Comunità di Caramanico è dipinto sulla pala dell'Immacolata con i santi Lorenzo e Antonio di Padova, nel secondo altare di sinistra della chiesa di Santa Maria Maggiore. Datata 1739, è opera del pittore bolognese Tarroni. Scudo sagomato, accartocciato, tenuto dall'angioletto, di rosso, con castello d'argento, torricellato di tre pezzi, il centrale più alto, aperto di nero, finestrato di due oculi, dello stesso colore, merlato alla ghibellina di sei pezzi, cimato dalla corona di Principe e circondato dalla ghirlanda d'oro pendente dalla corona: cerchio d'oro ingemmato e sormontato da otto punte sostenenti altrettante perle, di cui cinque visibili. Nella attuale rappresentazione, in uso sin dal XIX secolo, il castello è circondato dalla riproduzione simbolica dei due fiumi, Orfento ed Orta, anche a mo' di connotazione distintiva dell'elemento acqua nella vita sociale ed economica del paese.
3. Ulteriori definizioni, eventuali modifiche o aggiustamenti dello stemma civico, nel rispetto della prassi dell'araldica, possono essere oggetto di integrazioni del presente statuto, approvate con le medesime modalità.
4. Il gonfalone deve essere accompagnato dalla bandiera nazionale, nel posto d'onore, a destra o in alto nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
6. Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone. Il regolamento stabilisce le modalità di utilizzo del gonfalone; nel caso di presenza alle onoranze funebri il gonfalone sarà listato a lutto.
7. L'uso dello stemma e del gonfalone è riservato esclusivamente al Comune.
8. Il Sindaco, acquisito il parere favorevole della Giunta, può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma della Città per fini non istituzionali qualora sussista un pubblico interesse.

10. La ricorrenza religiosa della festa della Madonna Assunta, celebrata il 15 Agosto di ogni anno, è riconosciuta dal Comune quale festa patronale della Città di Caramanico Terme. È altresì rispettata ed ossequiata dall'istituzione comunale ogni altra festa civile celebrata sul territorio comunale, in onore dei Santi venerati nelle Frazioni e nelle Contrade, ovvero in ossequio ad antiche tradizioni religiose e culturali: tra queste, la Festa di Sant'Antonio Abate, la Solenne Processione del Venerdì Santo, la Festa di San Tommaso al Lunedì di Pasqua, la Processione del Corpus Domini, la Festa di Sant'Antonio Abate in Decontra, la Festa della Madonna di Fatima in Scagnano, la Sfilata dei Palmentieri e l'esposizione della Statua dell'Assunta il 14 Agosto, la Processione dell'Assunta il 15 Agosto, la Processione dell'Ottava dell'Assunta il 22 Agosto, la Processione della Madonna delle Grazie in San Maurizio l'8 Settembre, la Festa di San Vittorino, la Festa in onore dei Santi Emidio e Nicola nel quartiere di San Nicola, la Festa di San Vincenzo Ferreri nel quartiere di Santa Croce, le celebrazioni del IV Novembre e del XXV Aprile.

Art. 9 Civiche Benemerenze

1. Il Comune conferisce civiche benemerenze a cittadini che operando in campo letterario, artistico, storico, culturale, didattico, educativo, sociale, economico, giuridico, tecnico, sportivo, sanitario, amministrativo, militare, religioso, politico, della beneficenza e del volontariato abbiano in qualsiasi modo giovato a Caramanico Terme. Il conferimento delle civiche benemerenze è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 10 Pari opportunità

1. Il Comune promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di Governo del Comune e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione comunale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi comunali.
2. Il Comune promuove la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nella partecipazione alla realtà sociale, allo sviluppo del territorio, alla realtà economica e del lavoro, nella vita familiare e professionale, nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti dei cittadini.
3. Il Comune promuove la valorizzazione delle differenze di genere e la rimozione degli ostacoli che costituiscono discriminazione diretta e/o indiretta nei confronti di qualsiasi individuo.

TITOLO II - ORGANI DEL COMUNE

Capo I Il Consiglio Comunale

Sezione I - Il Consiglio Comunale

Art. 11 Funzioni e competenze

1. Il Consiglio è l'organo che determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.
2. Il Consiglio esercita le proprie funzioni adottando gli atti che la vigente legislazione affida alla sua competenza.
3. Il Consiglio è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e degli strumenti strutturali e finanziari necessari ad esercitarla.

Art. 12 Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 90 giorni, decorrenti dalla proclamazione degli eletti, sono presentate al Consiglio Comunale, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo e i relativi documenti sono inviati ai Consiglieri prima della seduta consiliare nei termini previsti dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche che riterrà necessarie. Il Sindaco potrà tenere conto di quanto proposto ed integrare le linee programmatiche.

3. Ogni anno, in concomitanza con la verifica dello stato di attuazione dei programmi dell'anno in corso, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Sindaco, anche su proposta dei singoli Consiglieri, provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere nell'ambito della comunità locale.

Art. 13 Regolamento del Consiglio

1. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune il proprio Regolamento di organizzazione interna e di funzionamento nonché le sue eventuali modifiche.

Art. 14 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento.
2. Ciascun gruppo nomina il proprio Capigruppo.
3. I Capigruppo costituiscono con il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale la Conferenza dei capigruppo, le cui attribuzioni e modalità di funzionamento sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 15 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire apposite Commissioni, composte da Consiglieri Comunali ed a propria discrezione anche da persone esterne al Consiglio Comunale, per questioni di competenza del Consiglio.
2. La composizione di tali Commissioni deve essere rappresentativa delle forze politiche presenti in Consiglio Comunale.
3. Le modalità di designazione dei componenti da parte di ciascun gruppo consiliare, le modalità per l'elezione del Presidente della Commissione, le modalità di funzionamento, le forme di pubblicità dei lavori, sono stabilite nella stessa delibera istitutiva.
4. A ciascuna seduta della Commissione possono liberamente intervenire il Sindaco e/o l'Assessore competente per quella materia, senza diritto di voto (tranne che il Sindaco ne faccia parte in qualità di commissario).
5. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche e delle riunioni si redige verbale; il Presidente della Commissione cura le modalità di pubblicità, salvo i casi previsti dalla delibera istitutiva.

Art. 16 Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1. Il Consiglio, su richiesta motivata di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, con votazione a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, istituisce al proprio interno, con criterio proporzionale, Commissioni di controllo o di garanzia.
2. La Presidenza delle suddette Commissioni consiliari spetta ad un rappresentante dei gruppi consiliari di minoranza.
3. I rappresentanti dei gruppi consiliari di minoranza provvedono alla nomina del Presidente all'interno della Commissione con votazione palese.
4. Il Consiglio, con le modalità di cui al precedente comma 1, istituisce Commissioni d'indagine sull'attività dell'Amministrazione.
5. La deliberazione che istituisce le Commissioni di cui sopra ne determina i compiti, le modalità operative, indica personale e strutture comunali dei quali si può avvalere nell'espletamento delle proprie funzioni, ne stabilisce altresì la durata.

Art. 17 Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vice Presidente secondo le modalità previste dal Regolamento del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento ispirandosi a criteri di imparzialità, garantendo il rispetto della dignità di ogni Consigliere Comunale e l'esercizio dei diritti conseguenti alla carica ricoperta.

3. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio con il Sindaco, la Giunta, gli organismi di partecipazione, il Collegio dei revisori dei conti, le istituzioni, le aziende speciali e altri organismi cui il Comune partecipa.

Sezione II - I Consiglieri Comunali

Art. 18 Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intera comunità senza vincolo di mandato.
2. La condizione giuridica dei Consiglieri è disciplinata dalla legge e dai regolamenti.
3. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Art. 19 Diritti e doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa, anche sotto forma di emendamento, su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio; hanno diritto di chiedere la convocazione del Consiglio e diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. L'esercizio del diritto di iniziativa dei Consiglieri non può pregiudicare la necessità di previa istruttoria con i prescritti pareri.
3. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dalle istituzioni da esso dipendenti o controllate tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del suo mandato.
4. L'esercizio di tali diritti è disciplinato dal "Regolamento in materia di diritto di accesso civico e procedimenti amministrativi".
5. I Consiglieri hanno l'obbligo di segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge e dal "Regolamento in materia di diritto di accesso civico e procedimenti amministrativi" e quando la diffusione delle notizie in loro possesso possa essere pregiudiziale per pubbliche gare o comunque possa essere di potenziale danno per i cittadini singoli o associati.
6. È primario dovere di ciascun Consigliere comunale partecipare, salvo gravi ed imprevisi impedimenti, a tutte le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni per onorare il mandato fiduciario affidatogli dai cittadini.
7. Il comportamento dei Consiglieri comunali, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di correttezza, onestà intellettuale e di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei Responsabili di Area delle rispettive amministrazioni.
8. I Consiglieri devono presentare le dichiarazioni relative alle incompatibilità, ai conflitti di interesse ed i documenti relativi alla trasparenza come previsto dalla normativa vigente.
9. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori e al Sindaco che siano sottoposti, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, a procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con l'ente e il procedimento non si concluda con un accertamento di responsabilità.

Art. 20 Cessazione dalla carica e surrogazione

1. I Consiglieri cessano anticipatamente dalla carica per dimissioni, decadenza e decesso.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale nella persona del Presidente devono essere immediatamente presentate al protocollo del Comune.
3. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Comunale per la surroga entro i 10 giorni stabiliti dalla legge.
4. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
5. I Consiglieri decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
6. Costituisce causa di decadenza l'assenza per tre 3 sedute consecutive senza motivata giustificazione.
7. Le modalità di decadenza per assenze sono indicate nel Regolamento del Consiglio Comunale.

Capo II Il Sindaco

Art. 21 Funzioni

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di coordinamento.
2. Il Sindaco entra in carica, assumendo tutte le funzioni, all'atto della proclamazione.
3. Il Sindaco esercita le proprie funzioni adottando gli atti previsti dalla vigente legislazione, dal presente Statuto e dai regolamenti. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alla Regione in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
4. Al Sindaco spetta la rappresentanza in giudizio dell'Ente con facoltà di farsi rappresentare dall'Assessore o dal Funzionario responsabile dell'Ufficio legale/contenzioso.

Art. 22 Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell'Amministrazione Comunale sia quale ufficiale del Governo.

Art. 23 Deleghe del Sindaco agli Assessori

1. Il Sindaco nomina gli Assessori che compongono la Giunta, tra cui un Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
2. Il Sindaco delega o revoca agli Assessori specifiche funzioni, nel rispetto del principio secondo il quale la gestione amministrativa è attribuita ai Responsabili di Area, ed ha facoltà di mantenere a sé eventuali competenze.

Art. 24 Incarichi del Sindaco ai Consiglieri

1. Il Sindaco può attribuire a Consiglieri Comunali incarichi specifici, in coerenza con la funzione istituzionale dell'organo collegiale di cui fanno parte, per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento proprie del Consiglio Comunale.
2. Possono essere attribuite funzioni istruttorie, di studio o consulenza su particolari materie e funzioni di rappresentanza, in modo da coinvolgere in maniera positiva e diretta i singoli consiglieri.
3. Gli incarichi sono delimitati nel tempo e devono riguardare specifiche funzioni, non costituiscono delega di funzioni esecutive, non possono comportare la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, né l'adozione di atti di gestione spettanti agli organi burocratici e vengono affidati nel rispetto della separazione delle competenze tra organi politici e della dirigenza. L'attribuzione dell'incarico non comporta per il Consigliere incaricato la partecipazione alle sedute della Giunta Comunale, né l'attribuzione di poteri decisionali, mantenendo il Consigliere incaricato gli stessi poteri degli altri Consiglieri, in merito ai funzionari e responsabili degli uffici comunali.
4. La nomina è comunicata al Consiglio Comunale e non comporta oneri per il bilancio del Comune, in quanto non vengono corrisposte indennità o compensi.

Capo III La Giunta comunale

Art. 25 Natura e funzioni

1. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera collegialmente. Compie gli atti rientranti nelle funzioni di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, del segretario o dei Responsabili di Area.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Spetta alla Giunta l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economiche e loro ripartizione tra gli uffici, mentre l'attività di gestione è riservata alla competenza esclusiva dei Responsabili di Area.
4. Alla Giunta sono attribuiti, in particolare, i seguenti atti amministrativi di governo:

- a) predisposizione dello schema del bilancio di previsione, del documento unico di programmazione e dello schema di bilancio pluriennale, atti predisposti e presentati al Consiglio Comunale unitamente agli altri allegati ed alla relazione dell'organo di revisione;
- b) predisposizione del conto consuntivo e adozione della relazione illustrativa di accompagnamento;
- c) adozione di urgenza delle variazioni di bilancio soggette a successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- d) prelevamento dal fondo di riserva;
- e) identificazione e eventuali modifiche delle dotazioni assegnate ai singoli settori o servizi del Comune;
- f) richieste di anticipazioni di tesoreria;
- g) adozione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) e relative variazioni;
- h) l'autorizzazione a costituirsi o a resistere in giudizio del Sindaco pro-tempore, scegliendo e nominando altresì il legale di fiducia;
- i) l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche.

Art. 26 Nomina e decadenza

1. Le norme relative alla nomina, alla durata in carica e alla decadenza della Giunta, alla revoca degli Assessori nonché quelle che riguardano le cause di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica sono stabilite dalla legge e dallo Statuto.

Art. 27 Composizione e presidenza

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco la presidenza è affidata al Vice Sindaco.

Art. 28 Cessazione degli Assessori

1. Gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, decadenza, revoca o decesso.
2. Le dimissioni da Assessore devono essere indirizzate al Sindaco e devono essere immediatamente presentate al protocollo del Comune e sono efficaci dalla data della loro presentazione.
3. I singoli Assessori decadono al verificarsi di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità previste dalla legge.
4. Il Sindaco ha facoltà di revocare gli Assessori.
5. Alla sostituzione dei singoli Assessori provvede il Sindaco, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima riunione.

Art. 29 Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta, assicurando l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la responsabilità collegiale di decisione della stessa.
3. La Giunta delibera a maggioranza di voti con l'intervento di almeno la metà, arrotondata all'unità superiore, del numero dei componenti della stessa.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta può richiedere la partecipazione di Consiglieri Comunali, di Responsabili di Area del Comune o di persone che abbiano specifiche competenze o conoscenze.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Capo I Uffici e personale

Art. 30 Criteri fondamentali di gestione

1. Le funzioni di gestione del Comune sono affidate ai Responsabili di Area ai quali spetta la direzione degli uffici e dei servizi secondo criteri di responsabilità, economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto del principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Responsabili di Area mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Gli uffici rendono operativi gli obiettivi e i programmi definiti dagli organi di governo i quali, nell'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo effettuano poi la verifica e la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione condotta dagli uffici sulla base degli indirizzi impartiti.
3. Il funzionamento degli uffici comunali si attua mediante un'attività che deve essere improntata:
 - a) al superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e alla massima flessibilità del personale nell'organizzazione del lavoro e degli uffici;
 - b) a criteri di responsabilità collegati all'autonomia decisionale dei singoli Responsabili di Area e dipendenti.
4. Il Regolamento sull'organizzazione degli uffici e servizi individua le forme e le modalità di organizzazione e di gestione degli uffici comunali.

Art. 31 Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale titolare, nominato dal Sindaco, dipendente dal Ministero dell'Interno – ex Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Regionale Abruzzo.
2. Il Segretario Comunale svolge compiti attribuiti dalla vigente normativa o dal presente Statuto ed in particolare compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti; sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili di Area e ne coordina l'attività.

Art. 32 Vice Segretario Comunale

1. Il Comune può avere un Vice Segretario che coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento. Il Vice Segretario viene individuato tra il personale di ruolo.

Art. 33 Responsabili di Area degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili di Area ed i Responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel Regolamento di organizzazione e nella dotazione organica dell'Ente..
2. Il Regolamento sui controlli interni disciplina i controlli sulla gestione dei Responsabili di Area per le scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli obiettivi fissati dagli organi di governo nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 34 Funzioni dei Responsabili di Area

1. Ai Responsabili di Area spettano le attribuzioni e i compiti loro assegnati dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro.
2. I Responsabili di Area sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e della gestione dei risultati delle strutture cui sono preposti.

Art. 35 Incarichi dei Responsabili di Area

1. Gli incarichi dei Responsabili di Area sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato del Sindaco, con le modalità fissate dalle norme vigenti, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive ricevute o in caso di mancato raggiungimento, al termine di ciascun anno finanziario, degli obiettivi assegnati o per responsabilità gravi o reiterate e negli altri casi disciplinati dal contratto collettivo di lavoro.
2. In base a quanto stabilito dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la copertura dei posti vacanti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione può

realizzarsi anche mediante contratto a tempo determinato con le modalità stabilite dalla vigente normativa.

3. In caso di assenza di un Responsabile di Area il Sindaco può conferire l'incarico di supplenza nelle relative funzioni ad altro funzionario.

TITOLO IV - ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 36 Norme generali

1. Il Comune è titolare di autonomia impositiva e finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 37 Finanza comunale

1. L'ordinamento della finanza locale, quello finanziario e contabile, nonché quello contrattuale sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità armonizzata.

Art. 38 Patrimonio comunale

1. Gli uffici curano la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune, che viene sottoposto a revisione annuale.

2. I beni demaniali e patrimoniali del Comune destinati allo svolgimento dei fini istituzionali nonché i beni di interesse storico, artistico, scientifico, tecnologico, archivistico, bibliografico, naturalistico e di valore culturale devono essere tutelati, valorizzati e recuperati. Possono essere concessi in uso a terzi, ai fini della conservazione e valorizzazione degli stessi, nel rispetto della normativa vigente.

3. La competenza a deliberare l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni appartiene alla Giunta, salvo quella riguardante i beni immobili che è riservata al consiglio comunale.

Art. 39 Tesoreria comunale

1. Il Comune dispone di un servizio di tesoreria per:

a) la riscossione delle entrate di pertinenza comunale versate dai debitori in base a ordini di incasso e liste di carico, nonché dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate con mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui e dei contributi previdenziali e negli altri casi previsti dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento comunale di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 40 Revisore Unico dei Conti

1. Le attribuzioni, le funzioni e le modalità di attribuzione dell'incarico, le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, la durata e le cause di cessazione del Revisore Unico dei Conti sono disciplinate dalla legge.

Art. 41 Controllo economico della gestione

1. Nell'organizzazione amministrativa del Comune è istituito il controllo economico interno della gestione disciplinato da apposito Regolamento.

TITOLO V - ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 42 Regolamenti

1. Il Comune, per meglio disciplinare la propria attività, adotta appositi Regolamenti, in conformità con lo Statuto e le leggi in vigore, in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, professionalità e responsabilità, soddisfacimento dei bisogni della comunità. Qualora sia prevista l'assegnazione di sovvenzioni o contributi, nei regolamenti sono indicati criteri e modalità per la loro

determinazione.

2. I Regolamenti, predisposti eventualmente anche ricercando e valorizzando il contributo degli organismi di partecipazione, sono deliberati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

3. Il Regolamento del Consiglio Comunale è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Se tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni ed il Regolamento è approvato se ottiene la maggioranza assoluta dei Consiglieri votanti.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano anche alle modifiche regolamentari.

Art. 43 Entrata in vigore dei regolamenti

1. I Regolamenti, salvo diverse disposizioni dettate da norme specifiche, entrano in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la relativa deliberazione di approvazione.

TITOLO VI - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I Partecipazione popolare

Art. 44 Partecipazione popolare – Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte, richieste di referendum e garantendo l'accesso agli atti e documenti amministrativi.

3. Il Consiglio Comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente capo.

Art. 45 Associazionismo

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo senza fine di lucro presenti sul territorio ed iscritte in apposito albo.

2. La valorizzazione dell'associazionismo si attua nelle forme e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento comunale.

Art. 46 Volontariato

1. Il Comune sostiene forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività di solidarietà volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente e della cultura.

Art. 47 Consultazioni

1. L'Amministrazione Comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di consultazione, le iniziative per l'indizione e le modalità di svolgimento, sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 48 Istanze, petizioni e proposte

1. I cittadini e le associazioni hanno il diritto di rivolgersi agli organi dell'Amministrazione Comunale per chiedere ragione su specifici aspetti dell'attività amministrativa ovvero per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. I cittadini e le associazioni possono formulare proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente.

3. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce le procedure per la presentazione delle istanze, petizioni e proposte, i tempi e le modalità di esame e di risposta.

Art. 49 I referendum

1. I referendum sono strumenti di integrazione della democrazia rappresentativa con quella diretta, su temi di interesse della comunità locale.
2. I referendum sono indetti dal Consiglio Comunale, in relazione ad un atto di competenza del Consiglio stesso o della Giunta Comunale, quando lo richieda il dieci per cento degli elettori del Comune. I referendum sono validi se partecipa la maggioranza assoluta degli elettori.

Art. 50 Il referendum propositivo

1. Il referendum propositivo propone l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme regolamentari ovvero propone l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spesa. In caso fossero previste spese per attuare la proposta referendaria i proponenti il referendum devono indicare le modalità di finanziamento della stessa ed il mantenimento degli equilibri di bilancio.
2. Il quesito deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.
3. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.
4. Il competente Organo del Comune è tenuto ad adottare l'atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare ove la stessa abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei voti validamente espressi.

Art. 51 Il referendum abrogativo

1. Il referendum abrogativo elimina dall'ordinamento giuridico comunale una norma di Regolamento o una parte di essa, una delibera di Giunta o di Consiglio o una parte di essa.
2. Il quesito sottoposto a referendum abrogativo non può essere considerato ammissibile:
 - a) quando la richiesta concerna deliberazioni, o parti di esse, già sottoposte a referendum nell'arco della medesima tornata amministrativa, ovvero da considerare abrogate per effetto di deliberazioni successivamente intervenute che abbiano modificato in modo sostanziale la disciplina oggetto del quesito;
 - b) quando l'eventuale abrogazione derivante dal referendum non potrebbe avere più effetti di sorta, a causa dell'avvenuto e completo conseguimento di efficacia di atti ulteriori di natura esecutiva rispetto a quello di cui si chiede l'abrogazione.
3. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.
4. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Gli Organi competenti possono deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
6. In ogni caso, l'effetto abrogativo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

Art. 52 Il referendum abrogativo-propositivo

1. Il referendum abrogativo-propositivo elimina dall'ordinamento giuridico comunale una norma di Regolamento o una parte di essa, una delibera di Giunta o di Consiglio o una parte di essa e contestualmente propone l'inserimento di nuove norme regolamentari ovvero propone l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spesa.
2. Il referendum non si svolge se, prima dell'effettuazione dello stesso, il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale abbiano deliberato sul medesimo oggetto, accogliendo le richieste dei promotori del referendum.

3. La disposizione oggetto del referendum cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla proclamazione del risultato se si è espressa favorevolmente all'abrogazione la maggioranza dei voti validamente espressi. Il quesito propositivo deve essere formulato in modo tale da assentire o dissentire circa la proposta di un atto del quale devono essere riprodotti formalmente i contenuti che si intendono sottoporre al voto.
4. Il competente Organo del Comune è tenuto ad adottare l'atto entro 60 giorni dalla celebrazione della consultazione popolare.
5. Gli Organi competenti possono deliberare di sospendere l'efficacia della consultazione per un periodo non superiore a tre mesi, qualora, a seguito del referendum, sia indispensabile assumere ulteriori provvedimenti formali, coerenti con l'esito della consultazione stessa per garantire l'erogazione di servizi pubblici.
6. In ogni caso, l'effetto abrogativo - propositivo del referendum non influisce sulle situazioni giuridiche soggettive già venutesi a creare.

Art. 53 Limiti al referendum

1. Il referendum non è ammesso per i provvedimenti amministrativi in materia tributaria e tariffaria, di finanza locale, di Statuto e di regolamenti interni, piano gestione del territorio e strumenti urbanistici attuativi.
2. Non è ammesso, altresì, su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari statali e regionali.
3. Il referendum non può inoltre essere ammesso su materie in contrasto con la tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
4. Una proposta di referendum che non sia stata ritenuta ammissibile, per motivi diversi da quelli di cui ai commi 1, 2 e 3 non può essere ripresentata prima di un anno.

Art. 54 Svolgimento del referendum

1. Una proposta di referendum che non sia stata accolta dal corpo elettorale non può essere ripresentata se non dopo un quinquennio.
2. Il referendum dovrà svolgersi preferibilmente in concomitanza con la elezione dei membri del Parlamento europeo, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale e di referendum popolari nazionali.
3. Un referendum non può svolgersi prima che siano decorsi almeno dodici mesi dall'attuazione di un altro precedente referendum comunale, salvo che si svolga in concomitanza delle elezioni di cui al comma 2, nonché sei mesi prima e sei mesi dopo rispetto alla scadenza del mandato amministrativo.

Art. 55 Le Consulte

1. Le Consulte sono organismi di partecipazione rappresentativi delle associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, organizzazioni sindacali, enti, istituzioni, categorie di cittadini portatori di interessi.
2. Le Consulte, se create, sono istituite con deliberazione del Consiglio Comunale e sono disciplinate da appositi regolamenti che determinano composizione, materie e modalità per l'espressione del parere obbligatorio, ma non vincolante.
3. Ogni Consulta, nella prima seduta, elegge nel suo seno un Presidente. Non può essere nominato Presidente un componente della Giunta.

Art. 56 Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Il Comune garantisce a tutti gli interessati la possibilità di partecipare ai procedimenti di adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive secondo le modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento comunale.

Capo II Diritto di accesso e di informazione

Art. 57 Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espresse indicazioni di legge e del regolamento.

Art. 58 Accesso agli atti e ai documenti

1. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati, alle informazioni e ai documenti amministrativi detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del D. Lgs. 33/2013.
2. L'esercizio del diritto di accesso civico non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
3. Il Regolamento stabilisce le misure organizzative e le procedure per garantire il diritto di accesso e individua le categorie di documenti formati dal Comune o comunque rientranti nelle proprie disponibilità sottratti all'accesso.

TITOLO VII - FORME ASSOCIATIVE

Art. 59 Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni per la realizzazione di iniziative e programmi di interesse sovra comunale mediante apposite convenzioni con altri enti locali e/o loro enti strumentali.

Art. 60 Consorzi di servizi

1. Il Comune promuove la costituzione di consorzi o aziende speciali tra enti locali per la realizzazione e gestione associata di servizi qualora non siano convenienti altre forme di gestione.
2. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio o delle aziende speciali in house che deve disciplinarne l'ordinamento organizzativo e funzionale secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.
3. Il consorzio o azienda speciale assume carattere polifunzionale quando si intendano gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 61 Accordi di programma

1. Per la realizzazione di opere, interventi o programmi che necessitano del coordinamento e dell'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici interessati, il Comune promuove o aderisce ad accordi di programma.
2. Il Sindaco propone e stipula l'accordo di programma con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 62 Modifiche e abrogazione dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con le procedure e con la maggioranza previste dalla legge per l'adozione.
2. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dallo schema di un nuovo Statuto sostitutivo di quello in vigore.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Sino all'entrata in vigore del nuovo Statuto o degli articoli modificati continua ad applicarsi lo Statuto abrogato o gli articoli non modificati.
5. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il cinque per cento dei cittadini elettori per proporre modifiche allo Statuto mediante una proposta redatta in articoli. Il respingimento della proposta di modifica da parte del Consiglio Comunale comporta l'impossibilità di ripresentare la proposta prima che siano decorsi due anni dalla votazione.

Art. 63 Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza da parte di tutti i cittadini singoli o associati.

Art. 64 Applicabilità delle norme

1. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi inderogabili in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina delle funzioni ad essi conferite, abroga le norme statutarie con esse incompatibili.

2. Il Comune di Caramanico Terme adegua il proprio Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

Art. 65 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Abruzzo, pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

2. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune.